*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 120° — Numero 20**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 20 gennaio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| **Annuo** | con supplementi ordinari | L. **60.000** |
| **Semestrale** | » » » | » **32.000** |
| **Trimestrale** | » » » | » **17.000** |
| **Annuo** | senza supplementi ordinari | L. **46.500** |
| **Semestrale** | » » » | » **24.500** |
| **Trimestrale** | » » » | » **12.700** |

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

**Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000**
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## *AVVISO AGLI ABBONATI*

### ABBONAMENTI 1979
### ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

**Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.**

**Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.**

**Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

### REGIONI

#### Regione Lombardia



### SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 20 GENNAIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **C.I.B.S. - Compagnia italiana bronzi speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1978. — **Astra contatori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1978. — **Ospedale di Saronno, ente ospedaliero generale provinciale, in Saronno:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.F.IN., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Italfinanz, società per azioni, in Pomezia (Roma):** Obbligazioni « 1976 - 8 % » sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Italfinanz, società per azioni, in Pomezia (Roma):** Obbligazioni « 1973 - 8 % » sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Finital, società per azioni, in Pomezia (Roma):** Obbligazioni « 1976 - 9 % » sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Finital, società per azioni, in Pomezia (Roma):** Obbligazioni « 1973 - 8 % » sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Artimino, società per azioni, in Artimino-Carmignano (Firenze):** Obbligazioni « 8 % - 1973 » sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Artimino, società per azioni, in Artimino-Carmignano (Firenze):** Obbligazioni « 8 % - 1971 » sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Ascagnano, società per azioni, in Umbertide (Perugia):** Obbligazioni « 8 % » sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Ascagnano, società per azioni, in Umbertide (Perugia):** Obbligazioni « 8,50 % » sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito L. 250.000.000 » sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito L. 50.000.000, delibera 5-8-1957 » sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito L. 100.000.000 » sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito L. 50.000.000, delibera 16-2-1954 » sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Cesab - Carrelli elevatori, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1978. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1978. — **Lagomarsino, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1979. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1979. — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **C.V.D.A. - Centro veneto distribuzione alimentari, società per azioni, in Mestrino:** Estrazione di obbligazioni. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1978 (delibera 9-6-1970). — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1978 (delibera 28-2-1966). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1978. — **Portoverde, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1979. — **Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Messina:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1979.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. **897**.

**Modificazioni alle aliquote dei contributi dovuti alle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 14;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058;

Visto l'art. 8, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini;

Considerato che il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio finanziario 1975, ha registrato, tra le entrate e le uscite delle contabilità separate dalla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, distintamente considerate, una differenza superiore al 10 per cento;

Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote dei contributi dovuti alle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1978

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1979
*Registro n.* 1 *Lavoro, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. **898.**

**Modificazioni alle aliquote del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12, punto 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente provvedimenti per la garanzia del salario;

Considerato che il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1975 della gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni ha registrato, tra le entrate e le uscite, una differenza superiore al 10 per cento;

Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali;

Sentito il comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° gennaio 1978, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali è determinata nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per le imprese industriali fino a 50 dipendenti l'aliquota del contributo è determinata nella misura dell'uno per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1978

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1979
*Registro n.* 1 *Lavoro, foglio n.* 69

LEGGE 11 gennaio 1979, n. **12.**

**Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Esercizio della professione di consulente del lavoro*

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Art. 2.

*Oggetto dell'attività*

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

Art. 3.

*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

*a)* dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

*b)* da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

*c)* da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata;

*d)* da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

*b)* abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

*c)* siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

*d)* abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

*e)* abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto *d)* del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

Art. 4.

*Incompatibilità*

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Art. 5.

*Tenuta dei libri e documenti di lavoro*

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'articolo 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da L. 100.000 a L. 400.000.

Art. 6.

*Obbligo del segreto professionale*

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

Art. 7.

*Responsabilità del datore di lavoro*

L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

## *Titolo II*

ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO E CONDIZIONE PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

*Albo dei consulenti del lavoro*

E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

Art. 9.

*Condizioni per l'iscrizione nell'albo*

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

*a*) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

*b*) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

*c*) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

*d*) certificato del casellario giudiziario;

*e*) certificato di buona condotta morale e civile;

*f*) certificato di godimento dei diritti civili;

*g*) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

*h*) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

*i*) certificato di residenza.

Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto *b*) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.

Qualora il consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 10.

*Cancellazione dall'albo*

Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

*a*) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *a*), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

*b*) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.

Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

## *Titolo III*

## CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

*Composizione del consiglio provinciale*

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12.

*Cariche del consiglio provinciale*

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 13.

*Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale*

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 14.

*Attribuzioni del consiglio provinciale*

Il consiglio provinciale:

*a*) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancella-

zioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*b*) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;

*c*) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

*d*) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;

*e*) adotta i provvedimenti disciplinari;

*f*) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

*g*) delibera la convocazione dell'assemblea;

*h*) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

*i*) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 15.

*Elezione del consiglio provinciale*

Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 16.

*Riunioni consiliari*
*Decadenza dalla carica di consigliere*

Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Art. 17.

*Scioglimento o mancata costituzione*
*del consiglio provinciale*

Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18.

*Assemblea degli iscritti*

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 19.

*Collegio dei revisori dei conti*

Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Art. 20.

*Sede e composizione del Consiglio nazionale*

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Art. 21.

*Cariche del Consiglio nazionale*

Il Consiglio nazionale eleggi tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 22.

*Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale*

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 23.

*Attribuzioni del Consiglio nazionale*

Il Consiglio nazionale:

*a)* vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;

*b)* propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera *d)* dell'articolo 14;

*c)* determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettere *h)* dell'articolo 14, nonchè la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

*d)* decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;

*e)* coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

*f)* studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

*g)* designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

La misura delle spettanze di cui alla lettera *b)* del presente articolo è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 24.

*Riunioni consiliari*
*Decadenza dalla carica di consigliere nazionale*

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 25.

*Vigilanza sul Consiglio nazionale*

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

*Titolo IV*

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26.

*Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro*
*Azione disciplinare*

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 27.

*Pene disciplinari*

Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale può applicare, sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione.

Art. 28.

*Censura*

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 29.
*Casi di sospensione*

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

*a)* l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

*b)* il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

*c)* l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

*d)* la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera *h)* e 23, lettera *c)*, della presente legge.

La sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Il consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 30.
*Casi di radiazione*

La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Art. 31.
*Radiazione di diritto*

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 32.
*Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale*

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

Art. 33.
*Istruttoria nel procedimento disciplinare*

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 34.
*Svolgimento del procedimento disciplinare*

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 35.
*Ricusazione e astensione*

I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.

Se non è disponibile il numero di componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello viciniore. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d'appello più vicina.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al consiglio provinciale cui

appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 36.
*Notificazione delle deliberazioni*

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonchè al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 37.
*Ricorso al Consiglio nazionale*

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

Art. 38.
*Riammissione dei radiati*

Il consulente del lavoro radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 39.
*Prescrizione dell'azione disciplinare*

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

*Titolo V*
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.
*Consulenti già iscritti nell'albo*

I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.

Resta fermo l'espletamento dell'esame già regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.

Art. 41.
*Abrogazioni*

Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI —
BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1978.

**Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto, tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da porre a disposizione delle regioni, è di complessive ventiquattro unità ripartite come segue:

A-1) *Carriera direttiva*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 3
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . » 3

Totale . . . n. 6

2) *Carriera di concetto*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 5
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . » 5

Totale . . . n. 10

3) *Carriera esecutiva*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 3
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . » 4
ruolo dei collocatori . . . . . . . . » 1

Totale . . . n. 8

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regione come segue:

1) Regione Abruzzo

A) *Carriera di concetto*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1

B) *Carriera esecutiva*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . » 1
ruolo dei collocatori . . . . . . . . . » 1

Totale . . . n. 3

2) Regione Calabria

A) *Carriera direttiva*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . » 1

Totale . . . n. 2

B) *Carriera di concetto*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . » 2

Totale . . . n. 3

3) Regione Lazio

A) *Carriera direttiva*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 2

B) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . n. 1

4) Regione Liguria

A) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . n. 2

B) *Carriera di concetto*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . » 2

Totale . . . n. 3

C) *Carriera esecutiva*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . » 1

Totale . . . n. 2

5) Regione Molise

A) *Carriera di concetto*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1

B) *Carriera esecutiva*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1
ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . » 1

Totale . . . n. 2

6) Regione Veneto

A) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'ispettorato del lavoro . . . . . n. 1

7) Regione Campania

A) *Carriera di concetto*:

ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . . . . . . . . n. 1

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Del Rio

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
Scotti

*Il Ministro del tesoro*
Pandolfi

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *dicembre* 1978
*Registro n.* 8 *Presidenza, foglio n.* 88

(454)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

**Determinazione dei programmi di esame dei concorsi di ammissione alla carriera di concetto ed alla carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il parere n. 17/78 emesso dalla II sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 28 novembre 1978;

Decreta:

I programmi di esame dei concorsi di ammissione alla carriera di concetto ed alla carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono stabiliti come segue:

Carriera di concetto

Sono previsti tre programmi diversi a seconda del titolo di studio che verrà richiesto nel bando di concorso.

Programma « A ».

*Prove scritte*:

1) ragioneria generale ed applicata;

2) elementi di economia politica e scienza delle finanze.

*Colloquio*:

1) le materie delle prove scritte;

2) elementi di diritto privato;

3) elementi di diritto amministrativo;

4) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato;

5) elementi di matematica finanziaria;

6) elementi di contabilità di Stato;

7) elementi di statistica;

8) norme sulla circolazione stradale e disciplina del traffico.

Programma « B ».

*Prove scritte*:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

*Colloquio*:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato;

3) elementi di diritto privato;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) norme sulla circolazione stradale e disciplina del traffico.

Programma « C ».

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

La prima prova scritta, che può anche consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, verte sulla parte I del programma; la seconda prova scritta, che può avere, in tutto o in parte, carattere pratico, verte sulla parte II.

La parte II è distinta in due gruppi di materie:

L'amministrazione, in relazione alle proprie esigenze, stabilisce nel bando su quale dei due gruppi dovrà vertere l'esame, ovvero se sia lasciata al candidato la possibilità di scelta tra i due gruppi; in quest'ultimo caso il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso su quale gruppo di materie intenda sostenere l'esame.

Il colloquio verte sugli argomenti delle parti I, II e III del seguente programma:

*Parte I.*

1) *a*) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, potenze ad esponenti interi e frazionari; calcolo dei radicali; equazioni e problemi di primo o di secondo grado o riducibili al secondo grado; progressioni aritmetiche e geometriche; logaritmi ed uso delle tavole relative);

*b*) geometria elementare piana e solida (uguaglianza, equivalenza e similitudine nel piano e nello spazio; poligoni, circonferenza e cerchio; poliedri, cilindro, cono, sfera);

*c*) funzioni trigonometriche ed uso delle tavole relative; applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei;

2) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione). Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

*Parte II.*

I gruppo:

1) *a)* strumenti topografici, loro correzione ed uso;

*b)* metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico; collegamento di stazioni; triangolazioni; celerimensura; poligonazione; calcolo delle coordinate, livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione;

2) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere (tracciamenti e operazioni preparatorie; ponteggi, armature e centine, opere provvisionali; modalità di esecuzione dei lavori; attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevati, per preparazione di malta, conglomerati e simili);

3) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

*a)* tracciati, progetti di massima e definitivi; profili longitudinali e sezioni trasversali; volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree; opere d'arte semplici; muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

*b)* materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche; muratura, archi, volte e fondazioni; struttura di solai in legno, in ferro ed in cemento armato, struttura di scale e tetti;

4) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciate, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia, pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile, sagome; impianti fissi, impianti sussidiari di esercizio; orari; prove e verifiche tecniche, vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) *a)* disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto in tema di costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie);

*b)* disegno topografico;

II gruppo:

1) nozioni fondamentali di fisica (meccanica, termologia, dilatazione dei gas, termodinamica, acustica, ottica, elettricità e magnetismo);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine;

3) elementi di tecnologia industriale e macchine utensili;

4) elementi di elettrotecnica applicata (motori elettrici, produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica);

5) nozioni fondamentali sulle macchine a vapore e sui motori a combustione interna;

6) disegno tecnico di elementi od organi di macchine.

*Parte III.*

1) nozioni elementari di diritto (proprietà, distanze, servitù, espropriazione per cause di pubblica utilità; legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazioni sociali; igiene del lavoro);

2) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

*a)* tramvie urbane ed extraurbane;

*b)* di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

*c)* di vie funicolari aeree e terrestri;

3) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della M.C.T.C.;

4) nozioni sui veicoli stradali a motore e loro rimorchi:

*a)* classifica dei veicoli in base alle caratteristiche;

*b)* costituzione e funzionamento in genere;

*c)* descrizione del motore (vari tipi: scoppio, diesel, a 2 e a 4 tempi);

*d)* descrizione della trasmissione, dei freni, degli organi di sterzo e della sospensione;

*e)* descrizione dei dispositivi di equipaggiamento del motore e del veicolo;

*f)* principali disposizioni tecniche relative ai veicoli e ai dispositivi;

*g)* nozioni sulla circolazione stradale, norme di circolazione, segnaletica, obblighi e disciplina dei conducenti;

5) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato;

6) elementi di contabilità di Stato.

CARRIERA ESECUTIVA

PROGRAMMA « A » (qualifiche di aiutante e di assistente).

*Prova scritta:*

tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

*Prova pratica:*

saggio di dattilografia consistente in una prova di copia a velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti.

*Colloquio:*

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) matematica elementare: aritmetica - operazioni su numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - misura degli archi e degli angoli - uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e poligoni - poligoni regolari - area delle figure piane - superficie e volume dei solidi;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;

6) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

PROGRAMMA « B » (qualifica di dattilografo).

*Prova scritta:*

tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

*Prova pratica:*

saggio di dattilografia consistente in una prova di copia ed in una prova di composizione a velocità libera. La durata delle prove è di 15 minuti.

*Colloquio*:

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) matematica elementare: aritmetica - operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;

6) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

*Prova facoltativa*:

stenografia.

PROGRAMMA «C» (qualifica di coadiutore meccanografo).

*Prova scritta*:

tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

*Prova pratica*:

uso di mezzi meccanici ed elettronici di ufficio specificati nel bando di concorso.

*Colloquio*:

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi meccanografici.

Roma, addì 30 novembre 1978

(298) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

**Concessione dal 1° febbraio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, in Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

(339) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, in Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

(340) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

**Proroga fino al 21 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, in Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia);

Visto il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(341)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

**Proroga fino al 31 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, in Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia);

Visti i decreti ministeriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia), è prolungata fino al 31 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(342)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

**Soppressione del punto 23) del decreto ministeriale 22 dicembre 1969, concernente la determinazione dei limiti, minimo e massimo, della tariffa dei compensi dovuti per le prestazioni rese dai veterinari comunali nell'interesse dei privati.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 61 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1969, concernente la determinazione dei limiti, minimo e massimo, della tariffa dei compensi dovuti per le prestazioni rese dai veterinari comunali nell'interesse dei privati;

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la riscossione del compenso per il certificato previsto al punto 23) dell'allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1969 appare in contrasto con la normativa comunitaria di cui all'art. 9 del trattato istitutivo della C.E.E., come precisato nel parere motivato, in data 20 marzo 1978, emesso dalla commissione delle Comunità europee;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha invitato, ai sensi dell'art. 169 del trattato istitutivo, il Governo della Repubblica italiana a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al suddetto parere;

Decreta:

Nell'allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1969, il punto 23), concernente la determinazione del compenso per il rilascio del certificato di sanità per gli animali da allevamento importati dall'estero, è interamente soppresso. I relativi compensi non sono più dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Roma, addì 20 dicembre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1979*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 38*

(458)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Mughetti, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Revigliano in data 14 novembre 1970, rep. n. 7930, reg. soc. n. 1210/70;

2) società cooperativa edilizia La Salute, soc. coop. a r.l., in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Novara in data 18 novembre 1969, rep. n. 3019, reg. soc. n. 7754;

3) società cooperativa edilizia Le Dallie, soc. coop. a r.l., in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 11 novembre 1970, rep. n. 18461, reg. soc. n. 445;

4) società cooperativa edilizia Viola, soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Giannotti in data 9 ottobre 1970, rep. n. 114914/7684, reg. soc. n. 7454;

5) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Legnone, soc. coop. a r.l., in Colico (Como), costituita per rogito Orlando Cornelio in data 2 maggio 1972, rep. n. 45605/1106, reg. soc. n. 2983;

6) società cooperativa edilizia I Tigli, soc. coop. a r.l., in Erba (Como), costituita per rogito Achille Cornelio in data 8 giugno 1972, rep. n. 2910/828, reg. soc. n. 7992;

7) società cooperativa di pesca Im.Ge.Mar. - Imprese generali marittime, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Salvadori in data 6 novembre 1945, rep. n. 7851, reg. soc. n. 13335;

8) società cooperativa edilizia Primavera nuova, soc. coop. a r.l., in Imperia, costituita per rogito Donato Giovanni in data 1° marzo 1962, rep. n. 28647, reg. soc. n. 686;

9) società cooperativa mista agricola L 1 - Società cooperativa di produzione e consumo a responsabilità limitata, in Roma, costituita per rogito Maselli in data 16 ottobre 1974, rep. n. 251385;

10) società cooperativa edilizia Jumbo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 15 giugno 1970, rep. n. 273893, reg. soc. n. 2000/70;

11) società cooperativa agricola Acciarella, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito F. Galiani in data 30 ottobre 1972, rep. n. 30356, reg. soc. n. 4399;

12) società cooperativa edilizia Ruiz, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. del dott. Butera in data 20 marzo 1974, rep. n. 731730, reg. soc. n. 2252/74;

13) società cooperativa edilizia Prato verde, soc. coop. a r.l, in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 9 ottobre 1969, rep. n. 126425, reg. soc. n. 3323/69;

14) società cooperativa edilizia Avanti, soc. coop. a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito di Marco in data 4 ottobre 1974, rep. n. 88042, reg. soc. n. 4179;

15) società cooperativa edilizia Del Ferroviere, soc. coop. a r.l., in Sezze (Latina), costituita per rogito Orsini in data 27 aprile 1973, rep. n. 55911, reg. soc. n. 3592;

16) società cooperativa edilizia Rocca Alidosiana, soc. coop. a r.l., in Castel del Rio (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 16 maggio 1975, rep. n. 130150, reg. soc. n. 22040;

17) società cooperativa di consumo Casa repubblicana E. Valzania, soc. coop. a r.l., in Montiano - frazione Montenovo (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 13 settembre 1953, rep. n. 9933, reg. soc. n. 2718;

18) società cooperativa edilizia Fiorita, soc. coop. a r.l., in Novellara (Reggio Emilia), costituita per rogito Mori in data 6 luglio 1963, rep. n. 10400, reg. soc. n. 4283;

19) società cooperativa edilizia Stella, soc. coop. a r.l., in Siena, costituita per rogito Pasqualucci in data 16 gennaio 1973, rep. n. 3542, reg. soc. n. 2289;

20) società cooperativa edilizia Nuceria, soc coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Via in data 22 luglio 1975, rep. n. 54613, reg. soc. n 1467;

21) società cooperativa agricola Produttori agricoli, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 31 gennaio 1972, rep. n. 22078, reg. soc. n. 19/72;

22) società cooperativa edilizia Il ciuffo delle allodole secondo, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Maturo in data 2 febbraio 1970, rep. n. 16796, reg soc. n. 11/70;

23) società cooperativa Serenissima I, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 22 aprile 1971, rep. n. 20635, reg. soc. n. 30/71;

24) società cooperativa edilizia Parco del sole, soc. coop. a r.l., in Castel Morrone (Caserta), costituita per rogito Provitera in data 3 luglio 1973, rep. n. 15127, reg. soc. n. 176/73;

25) società cooperativa edilizia Progresso, soc. coop. a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 27 marzo 1974, rep. n. 15186, reg. soc. n. 155/74;

26) società cooperativa agricola A.G.E.R.L.A.T., soc. coop. a r.l., in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 25 settembre 1975, rep. n. 12236, reg. soc. n. 6155/7230;

27) società cooperativa edilizia Vacrese, soc. coop. a r.l., in Vacri (Chieti), costituita per rogito Pretaroli in data 27 giugno 1968, rep. n. 16602, reg. soc. n. 805;

28) società cooperativa edilizia Monte Maiella, soc. coop. a r.l., in Ortona (Chieti), costituita per rogito Cieri in data 1° giugno 1970, rep. n. 30174, reg. soc. n. 887;

29) società cooperativa edilizia Condor, soc. coop. a r.l., in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito Marciante in data 17 aprile 1970, rep. n. 299, reg. soc. n. 891;

30) società cooperativa mista Co.L.P.C.S. - Cooperativa tra lavoratori pendolari del comprensorio spoletino, soc. coop. a r.l., in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Vinci in data 17 ottobre 1973, rep. n. 113105, reg. soc. n. 408;

31) società cooperativa edilizia Sannio Rosa Canina, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 3 gennaio 1974, rep. n. 273/111, reg. soc. n. 968;

32) società cooperativa edilizia La Rotaia, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Miatico in data 15 dicembre 1972, rep. n. 25134, reg. soc. n. 815;

33) società cooperativa edilizia Vittoria, soc. coop. a r.l., in Telese (Benevento), costituita per rogito Colella in data 6 gennaio 1967, rep. n. 20156, reg. soc. n. 627;

34) società cooperativa edilizia La Plancia, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Perchinunno in data 15 luglio 1974, rep. n. 11889, reg. soc. n. 7925;

35) società cooperativa edilizia Esperia fra dipendenti comunali, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 13 novembre 1963, rep. n. 66048, reg. soc. n. 5171;

36) società cooperativa edilizia Spes, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Cerasi in data 13 giugno 1962, rep. n. 16404, reg. soc. n. 4796;

37) società cooperativa edilizia Magnolia, soc. coop. a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 26 novembre 1973, rep. n. 23406, reg. soc. n. 7560;

38) società cooperativa edilizia Esperanza, soc. coop. a r.l., in Santeramo (Bari), costituita per rogito Guida in data 30 ottobre 1974, rep. n. 24359, reg. soc. n. 8045;

39) società cooperativa edilizia Laetitia, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Anglana P. in data 6 novembre 1968, rep. n. 4786, reg. soc. n. 2812;

40) società cooperativa edilizia Telstar, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 28 gennaio 1963, rep. n. 46752, reg. soc. n. 2350;

41) società cooperativa edilizia Bella, soc coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 9 giugno 1963, rep. n. 33087, reg. soc. n. 2408;

42) società cooperativa edilizia Ala rossa, soc. coop. a r.l., in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 27 giugno 1972, rep. n. 47172, reg. soc. n. 3111;

43) società cooperativa edilizia Capo di Leuca, soc. coop. a r.l., in Gagliano del Capo (Lecce), costituita per rogito Ciardo in data 31 ottobre 1972, rep. n. 7531, reg. soc. n. 3225;

44) società cooperativa edilizia Idrusa, soc. coop. a r.l., in Otranto (Lecce), costituita per rogito Amato in data 18 aprile 1970, rep. n 66980, reg. soc. n. 3073;

45) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Vittorio De Pace, soc. coop. a r.l. in Nardò - frazione Porto Cesareo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 13 ottobre 1972, rep. numero 140558, reg. soc. n. 3259;

46) società cooperativa edilizia Sagittario, soc. coop. a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 16 aprile 1973, rep. n. 87606, reg. soc. n. 1060;

47) società edilizia Il Papavero, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 22 febbraio 1972, rep. n. 29862, reg. soc. n. 9/72;

48) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Arzachena (Sassari), costituita per rogito Altea in data 5 maggio 1968, rep. n. 43350, reg. soc. n. 440;

49) società cooperativa edilizia Millelire, soc. coop. a r.l., in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Altea in data 22 marzo 1960, rep. n. 22791, reg. soc. n. 230.

**(22)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

**Corso dei cambi del 17 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 832,90 | 832,90 | — | 832,90 | — | 839,15 | 833 — | 832,90 | 832,90 | 832,90 |
| Dollaro canadese | 699,70 | 699,70 | — | 699,70 | — | 705,25 | 700 — | 699,70 | 699,70 | 699,70 |
| Marco germanico | 453,42 | 453,42 | — | 453,42 | — | 451,95 | 453,61 | 453,42 | 453,42 | 453,40 |
| Fiorino olandese | 419,92 | 419,92 | — | 419,92 | — | 419,10 | 420,20 | 419,92 | 419,92 | 419,90 |
| Franco belga | 28,723 | 28,723 | — | 28,723 | — | 28,65 | 28,73 | 28,723 | 28,723 | 28,70 |
| Franco francese | 197,40 | 197,40 | — | 197,40 | — | 197 — | 197,41 | 197,40 | 197,40 | 197,40 |
| Lira sterlina | 1675,35 | 1675,35 | — | 1675,35 | — | 1673,25 | 1675,50 | 1675,35 | 1675,35 | 1675,35 |
| Corona danese | 163,27 | 163,27 | — | 163,27 | — | 163,05 | 163,35 | 163,27 | 163,27 | 163,30 |
| Corona norvegese | 165,32 | 165,32 | — | 165,32 | — | 165,05 | 165,35 | 165,32 | 165,32 | 165,35 |
| Corona svedese | 192,50 | 192,50 | — | 192,50 | — | 192,40 | 192,54 | 192,50 | 192,50 | 192,50 |
| Franco svizzero | 500,09 | 500,09 | — | 500,09 | — | 495,20 | 499,75 | 500,09 | 500,09 | 500,10 |
| Scellino austriaco | 61,858 | 61,858 | — | 61,858 | — | 61,70 | 61,90 | 61,858 | 61,858 | 61,85 |
| Escudo portoghese | 18 — | 18 — | — | 18 — | — | 17,30 | 17,90 | 18 — | 18 — | 18 — |
| Peseta spagnola | 11,945 | 11,945 | — | 11,945 | — | 11,95 | 11,951 | 11,945 | 11,945 | 11,95 |
| Yen giapponese | 4,241 | 4,241 | — | 4,241 | — | 4,20 | 4,239 | 4,241 | 4,241 | 4,24 |

**Media dei titoli del 17 gennaio 1979**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | — |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | — |
| » 5,50 % » » 1968-83 | — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | — |
| » 6 % » » 1970-85 | — |
| » 6 % » » 1971-86 | — |
| » 6 % » » 1972-87 | — |
| » 9 % » » 1975-90 | — |
| » 9 % » » 1976-91 | — |
| » 10 % » » 1977-92 | — |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | — |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 | — |
| » » » » 1- 1-1978/80 | — |
| » » » » 1- 3-1978/80 | — |
| » » » » 1- 6-1978/80 | — |
| Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | — |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | — |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | — |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | — |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | — |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | — |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | — |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 17 gennaio 1979**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 832,95 |
| Dollaro canadese | 699,85 |
| Marco germanico | 453,515 |
| Fiorino olandese | 420,06 |
| Franco belga | 28,726 |
| Franco francese | 197,405 |
| Lira sterlina | 1675,425 |
| Corona danese | 163,31 |
| Corona norvegese | 165,35 |
| Corona svedese | 192,52 |
| Franco svizzero | 499,92 |
| Scellino austriaco | 61,879 |
| Escudo portoghese | 17,95 |
| Peseta spagnola | 11,948 |
| Yen giapponese | 4,24 |

# MINISTERO DEL TESORO

## Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 mod. 241. — Data: 18 luglio 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Napolitano S. Mario, nato a Marigliano il 30 marzo 1929. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(96)

# ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

## Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La variazione percentuale registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di dicembre 1978 rispetto al mese di dicembre 1977 risulta pari a 11,9 (undici virgola nove).

(530)

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casalgrande

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3912 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 6826/6432 nella seduta del 22 dicembre 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Casalgrande (Reggio Emilia) adottato con deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 1974, n 296.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(315)

## Variante al piano regolatore generale del comune di Monte S. Pietro

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3865 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6331/6022 nella seduta del 13 dicembre 1978) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Monte S. Pietro (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 giugno 1977, n. 46.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(316)

## Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3913 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6335/6041 nella seduta del 14 dicembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Ravenna adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 maggio 1977, n. 732.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(317)

## Variante al piano regolatore generale del comune di Predappio

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3915 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6641/6376 in data 22 dicembre 1978) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Predappio (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 febbraio 1977, n. 36.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(320)

## Varianti al piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3867 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6332/5951 nella seduta del 13 dicembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 giugno 1977, n. 205.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(318)

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3868 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6333/5952 nella seduta del 13 dicembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia (Bologna) adottata con deliberazioni del consiglio comunale 18 luglio 1977, numeri 231 e 232.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(319)

## Approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gragnano Trebbiense

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3869 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6334/6040 nella seduta del 14 dicembre 1978) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) adottato con deliberazione del consiglio comunale 5 luglio 1977, n. 56.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(321)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Agrigento

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Agrigento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Agrigento.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libera docenza diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1978
*Registro n.* 28 *Giustizia, foglio n.* 201

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Palermo.*

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Agrigento, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . ;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

## Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Paliano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Paliano (la procura di Roma con nota n. 20481 del 26 ottobre 1976 ha comunicato che al precedente concorso bandito con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, registrato il 15 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 aprile 1976 non vi sono stati partecipanti);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Paliano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporanea mente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *ottobre* 1978.
*Registro n.* 26 *Giustizia, foglio n.* 56

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma.*

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Paliano, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . . .;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, . . . . . .

Firma . . . . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(118)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Aumento, da cinquanta a novanta, del numero dei posti del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1975, registro n. 61 Finanze, foglio n. 181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso, per esami, a quaranta posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati quaranta posti per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze, si rende necessario aumentare da cinquanta a novanta il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 22 maggio 1975;

Decreta:

I posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei costudi degli immobili demaniali messi a concorso con il decreto ministeriale 22 maggio 1975, di cui alle premesse, sono aumentati da cinquanta a novanta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *novembre* 1978
*Registro n.* 42 *Finanze, foglio n.* 6

**(199)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a cinque posti di ingegnere negli uffici tecnici alla terza classe di stipendio in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a cinque posti di ingegnere negli uffici tecnici alla terza classe di stipendio in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

**(200)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a quattro posti di bibliotecario di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a quattro posti di bibliotecario di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

**(201)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a tre posti di bibliotecario di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a tre posti di bibliotecario di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

**(202)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

**(203)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

**(204)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a sette posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a sette posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

**(205)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a sei posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a sei posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

**(206)**

## REGIONE LOMBARDIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 76/SAN/SO del 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;
Visto il proprio decreto n. 141/SAN/SO del 14 novembre 1977 relativo all'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei rassegnata dalla commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Berbenni Emilio | punti | 72,632 | su 120 |
| 2. Del Curto Giuliano . | » | 62,963 | » |
| 3. Pelanconi Giuseppe Bruno . | » | 58,921 | » |
| 4. Ceresa Giovanbattista . | » | 54,829 | » |
| 5. Passerini Gian Luigi | » | 52,000 | » |
| 6. Fachin Claudio | » | 48,571 | » |
| 7. Palazzo Bartolomeo | » | 44,000 | » |
| 8. Cannella Marcello . | » | 43,921 | » |
| 9. D'Ambrosio Salvatore . | » | 43,032 | » |
| 10. Catinella Vincenzo . | » | 42,000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Sondrio, addì 20 ottobre 1978

p. *Il presidente*: GIANCOLA

---

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 175/SAN/SO datato 20 ottobre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;
Visto l'ordine della graduatoria, nonché quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata;

1) Berbenni Emilio: Bormio;
2) Del Curto Giuliano: Morbegno;
3) Pelanconi Giuseppe: Samolaco;
4) Ceresa Giovanbattista: Livigno;
5) Passerini Gian Luigi: Grosio;
6) Fachin Claudio: Forcola-Tartano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Sondrio, addì 20 ottobre 1978

p. *Il presidente*: GIANCOLA

(182)

## OSPEDALE DI MINTURNO

### Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

**(149/S)**

## OSPEDALE DI SAPRI

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1979.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sapri (Salerno).

**(148/S)**

## OSPEDALE «VILLA SOFIA» DI PALERMO

### Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

**(133/S)**

## OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

**(134/S)**

## OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

**(126/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

**(126-bis/S)**

## OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

**(129/S)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

**Concorso ad un posto di assistente radiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

**(130/S)**

## OSPEDALE DI SCHIO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

**(136/S)**

## OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

**Concorso ad un posto di assistente radiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

**(132/S)**

## OSPEDALE DI BITONTO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di otoiatria;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

**(113/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

**(113-bis/S)**

## OSPEDALI DI OSTIGLIA POGGIO RUSCO, QUISTELLO E SERMIDE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente biologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

**(112/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di medicina nucleare;

un posto di assistente di oncologia,

tutti addetti al centro tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

**(114/S)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

**(115/S)**

## OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetti alla clinica ortopedica e traumatologica;

un posto di assistente biologo addetto al servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

due posti di assistente biologo addetti al servizio di analisi;

un posto di assistente di radiologia addetto al primariato di radiodiagnostica;

un posto di assistente di pediatria addetto alla clinica pediatrica;

un posto di assistente di ematologia addetto alla divisione di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

**(117/S)**

## OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

**(124/S)**

## OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

**(125/S)**

# FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

**Concorso ad un posto di primario della divisione di fisiopatologia respiratoria**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di fisiopatologia respiratoria, presso il centro medico di Cassano Murge (Bari).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

**(131/S)**

# OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

**(127/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico cliniche;

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

**(128/S)**

# CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

**(135/S)**

# CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE « F. ANGELINI » DI ANCONA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica e medicina nucleare**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

**(111/S)**

# OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

**(108/S)**

# REGIONI

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1978, n. **62**.
**Riconoscimento dell'istituto lattiero-caseario di Mantova.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia, per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2, riconosce l'ente di diritto pubblico «Istituto superiore lattiero-caseario di Mantova» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 791, come ente dipendente dalla Regione ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale.

L'istituto è strumento tecnico-scientifico della Regione ed opera nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale anche in relazione allo sviluppo del sistema cooperativo ed associativo.

Art. 2.

L'istituto persegue le seguenti finalità:

*a*) la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'industria lattiero-casearia con particolare riferimento alla qualità e alle caratteristiche del latte, ai prodotti e sottoprodotti della caseificazione, allo sviluppo zootecnico in relazione alla pratica lattiero-casearia e alle attività economiche connesse;

*b*) la divulgazione dei dati e dei risultati delle ricerche, sia proprie che di altri enti operanti nel settore;

*c*) la formazione e la specializzazione delle maestranze e del personale tecnico operante nel settore lattiero-caseario.

Nello svolgimento della propria attività l'istituto coopera con ogni struttura regionale interessata al settore, istituisce, ove necessario, rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituti universitari nonchè con il Ministero dell'agricoltura ed opera in collegamento con gli enti locali territoriali, con i comitati agricoli di zona, con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura.

Art. 3.

Sono organi dell'istituto:

il consiglio di amministrazione, organo deliberativo nominato dal consiglio regionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 48 dello statuto, composto da undici membri dei quali due designati dalla provincia di Mantova ed uno dalla camera di commercio di Mantova;

il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, che rappresenta l'istituto ed esercita tutte le altre funzioni stabilite dallo statuto;

il collegio sindacale, composto da tre membri nominati dal consiglio regionale, con funzioni di vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto;

il comitato tecnico-scientifico, organo tecnico consultivo dell'istituto, composto dal direttore che lo presiede e da tre esperti di settore nominati dal consiglio regionale nonchè da tre dipendenti dell'istituto da scegliersi tra i ricercatori e gli analisti nominati dal consiglio di amministrazione su designazione dell'assemblea dei dipendenti.

Gli organi durano in carica cinque anni.

Art. 4.

Lo statuto deve prevedere per il consiglio di amministrazione le seguenti attribuzioni:

1) adozione dello statuto e delle sue modifiche;

2) elezione del presidente e del vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

3) nomina del direttore dell'istituto;

4) approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e delle variazioni di bilancio;

5) determinazione delle tariffe delle prestazioni;

6) determinazione delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'azienda agraria;

7) deliberazione dei contratti e delle convenzioni con altri enti;

8) determinazione della destinazione di eventuali utili di gestione e delle modificazioni patrimoniali;

9) deliberazione del programma di attività dell'istituto, sentito il comitato tecnico scientifico;

10) approvazione di ogni altro provvedimento per il quale le leggi e lo statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altri organi.

Le deliberazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

Lo statuto deve prevedere inoltre le modalità di convocazione e di adunanza degli organi, nonchè il metodo di consultazione e di partecipazione all'attività dell'istituto da parte delle organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura.

Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione al consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 48 dello statuto della Regione, sono soggetti al controllo della giunta regionale, nella forma della approvazione, i seguenti atti deliberativi:

bilancio preventivo, rendiconto e variazioni di bilancio;

tariffario delle prestazioni;

spese che impegnino i bilanci per oltre cinque anni;

modificazioni patrimoniali;

rendiconto dell'attività scientifica svolta dall'istituto.

Gli atti soggetti all'approvazione sono inviati alla presidenza della giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e si intendono approvati se la giunta non si sia pronunciata entro i successivi venti giorni.

Quando il consiglio di amministrazione dell'istituto non sia in grado di funzionare, o abbia compiuto gravi violazioni di legge, o si sia discostato dagli indirizzi e dalle direttive dei competenti organi della Regione, il presidente della giunta regionale può disporne lo scioglimento, su invito del consiglio o su conforme deliberazione della giunta; la nomina del commissario straordinario incaricato di provvedere alla gestione temporanea dell'istituto è fatta dallo stesso presidente su conforme deliberazione della giunta.

Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere nominato entro quattro mesi dallo scioglimento del precedente e di esso non possono far parte quei componenti del precedente consiglio che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso sulle deliberazioni che hanno comportato lo scioglimento del consiglio.

Art. 6.

L'istituto è finanziato da:

contributi regionali;

eventuali contributi di enti o di privati;

corrispettivi di prestazioni a pagamento.

Il bilancio di previsione e il rendiconto sono predisposti secondo le norme previste dagli articoli 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In allegato al bilancio vengono presentati al consiglio regionale il programma dell'istituto per l'esercizio considerato ed una relazione sull'attività svolta, nella quale dovranno essere indicati i risultati conseguiti, le eventuali deficienze riscontrate e le loro cause, nonchè i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

La giunta regionale può impartire all'istituto le direttive necessarie ad assicurare il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 e a coordinare l'attività dell'istituto con quella dell'amministrazione regionale.

Le direttive che implicano per l'istituto spese aggiuntive o riduzioni di entrate devono indicare anche i mezzi per farvi fronte.

Art. 8.

Il trattamento economico normativo del personale dipendente dall'istituto, la cui pianta organica è stabilita con legge regionale, è disciplinato dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli articoli 1, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 59, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84.

Il consiglio di amministrazione, sentiti i rappresentanti del personale, può prevedere che per il personale addetto a particolari funzioni vengano adottati orari speciali di lavoro onde ridurre al minimo il ricorso al lavoro straordinario.

Per il lavoro prestato dalle ore 22 alle 6 antimeridiane è corrisposta una indennità pari al trenta per cento della retribuzione oraria in godimento.

Art. 9.

La direzione tecnico-amministrativa dell'azienda agraria dell'istituto è affidata dal consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'istituto stesso.

Il rapporto di lavoro del personale dell'azienda agraria è disciplinato dal diritto privato nel rispetto dei contratti collettivi del settore agricolo.

Il programma annuale dell'istituto precisa il contingente massimo del personale dell'azienda agraria.

Art. 10.

Il passaggio del personale tra i ruoli dell'istituto lattiero-caseario, della giunta e del consiglio regionale è ammesso per qualifiche corrispondenti, purchè vi sia posto disponibile nel ruolo in cui è effettuato il trasferimento.

Il relativo provvedimento è disposto su richiesta dell'interessato, d'intesa tra il presidente dell'istituto lattiero-caseario ed il presidente della giunta o del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze.

I dipendenti trasferiti conservano nel nuovo ruolo l'anzianità ed i diritti maturati nell'ente di provenienza.

Art. 11.

Tutto il personale dell'istituto, di ruolo e non di ruolo, assunto con rapporto continuativo di impiego ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene inquadrato nell'organico dell'istituto stesso con le qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, secondo la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge e con l'anzianità maturata alla data in vigore della presente legge.

Art. 12.

Spetta al consiglio di amministrazione dell'istituto, da nominarsi, unitamente al collegio sindacale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulare entro novanta giorni dal suo insediamento lo statuto dell'ente e sottoporlo all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 13.

La Regione assegna all'istituto lattiero-caseario di Mantova un contributo annuale quale concorso alle spese di gestione dell'istituto stesso.

L'ammontare di detto contributo per gli anni 1979 e seguenti è definito annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'erogazione del contributo è disposta dalla giunta regionale con propria deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di bilancio.

Per l'anno 1978 detto contributo è definito in lire duecento milioni; il contributo medesimo è erogato con deliberazione della giunta regionale da assumersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Al finanziamento della spesa di lire duecento milioni per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 162103 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978.

Conseguentemente la dotazione del cap. 162103 «Spese per iniziative volte a promuovere ed incoraggiare il miglioramento delle colture erbacee ed arboree e delle connesse attività di trasformazione nei territori montani, con particolare riguardo ai mezzi per la conservazione e la commercializzazione del latte e dei prodotti derivati» è ridotta dell'importo di lire duecento milioni.

Al titolo 1, sezione VII, rubrica 2ª è istituito il cap. 172511 cat. 3ª con la denominazione «Concessione del contributo annuale per le spese di gestione dell'istituto lattiero-caseario di Mantova» e con la dotazione di lire duecento milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 novembre 1978

GOLFARI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 ottobre 1978, prot. n. 22402/11696.*

---

TABELLA DI CORRISPONDENZA

| Qualifiche Reg. | Posizione d'impiego nell'organico dell'Istituto |
|---|---|
| 8) Coordinatore . . . . . | Direttore e vice direttore |
| 7) Esperto . . . . . . . | Tutte le altre qualifiche della carriera direttiva |
| 6) Istruttore . . . . . . | Tutte le qualifiche terminali della carriera tecnica ed amministrativa di concetto |
| 5) Collaboratore . . . . | Assistente tecnico capo e 1° assistente tecnico, economo, agente tecnico capo, archivista capo e 1° archivista |
| 4) Ausiliario specializzato | Assistente tecnico, archivista, assistente tecnico aggiunto, agente tecnico |
| 3) Ausiliario . . . . . . | Qualifiche terminali della carriera ausiliaria |
| 2) Operatore spec. . . . . | Uscieri ed inservienti |

---

## LEGGE REGIONALE 2 novembre 1978, n. 63.

**Nuove procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ad altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. — I piani attuativi di strumenti urbanistici generali sono soggetti alle procedure indicate nella presente legge come ordinaria e speciale.

2. — La procedura ordinaria si applica:

*a*) ai piani particolareggiati di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b*) ai piani di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*c*) ai piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla *legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni*, non comportanti varianti agli strumenti urbanistici generali che determinino aumento dei pesi insediativi e/o riduzione degli spazi pubblici o di uso pubblico;

*d*) ai piani di lottizzazione privati e d'ufficio di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

purchè tutti i piani sopraelencati riguardino esclusivamente aree comprese in ambiti territoriali definiti di interesse comunale o comprensoriale ai sensi del successivo art. 2.

3. — Per i piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica la procedura ordinaria.

4. — La procedura speciale si applica:

*a*) ai piani attuativi e ai piani di recupero relativi a insediamenti di qualsiasi dimensione, allorchè interessino anche parzialmente aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

*b*) ai piani attuativi relativi a parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'art. 2, lettera *a*) del decreto ministeriale lavori pubblici 2 agosto 1968, n. 1444, ad esclusione dei piani di recupero;

*c*) ai piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro di parchi o riserve naturali già delimitati per legge nazionale o regionale;

*d*) ai piani attuativi riguardanti aree comprese in ambiti territoriali definiti di interesse regionale ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.

1. — Con l'approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di piani territoriali settoriali e funzionali redatti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, la Regione definisce gli ambiti territoriali di interesse regionale ai quali si applica la procedura speciale di cui al titolo III della presente legge.

2. — Con l'approvazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, del piano socio-economico o di piani settoriali adottati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, l'organismo comprensoriale definisce gli ambiti territoriali di interesse comprensoriale, ai quali si applica la procedura ordinaria di cui al titolo II della presente legge.

3. — Fino a quando non saranno operanti i piani di cui ai commi precedenti e ai soli fini dell'applicazione della presente legge, i comuni, sulla base di indirizzi e criteri che il consiglio regionale determina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve comunque le previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti, possono definire gli ambiti territoriali di interesse comunale e quelli ritenuti di interesse comprensoriale o regionale; le relative deliberazioni sono adottate sentito il parere vincolante dell'organismo comprensoriale.

4. — Tali deliberazioni, dopo il controllo di legittimità, sono soggette ad approvazione da parte della giunta regionale che ne verifica la conformità agli indirizzi e ai criteri di cui al comma precedente e può apportarvi le necessarie modifiche.

Art. 3.

1. — Fino a quando non siano stati definiti gli ambiti territoriali di interesse comunale, comprensoriale e regionale:

sono soggetti alla procedura ordinaria i piani attuativi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma del precedente art. 1, nonchè i piani di lottizzazione privati e d'ufficio purchè non contemplino insediamenti di dimensioni superiori a 30.000 mq o 30.000 mc, insediamenti commerciali di grande distribuzione soggetti a nulla-osta regionale, insediamenti di carattere terziario-direzionale;

sono soggetti alla procedura speciale, oltre ai piani attuativi ai quali tale procedura si applica in base alle lettere *a*), *b*) e *c*) del quarto comma del precedente art. 1, i piani di lottizzazione che contemplino insediamenti di dimensioni superiori a 30.000 mq o 30.000 mc, insediamenti commerciali di grande distribuzione soggetti a nulla-osta regionale, o insediamenti di carattere terziario-direzionale.

2. — Non sono in ogni caso ammessi insediamenti di qualsiasi tipo di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente comma, realizzati mediante piani di lottizzazione di dimensioni inferiori artificiosamente tra loro distinti.

3. — Rimangono comunque ferme le previsioni dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione relative ai perimetri obbligatori indicati per i piani urbanistici attuativi.

## *Titolo II*

### Procedura ordinaria

Art. 4.

1. — Entro cinque giorni da quello in cui sono divenute esecutive, le deliberazioni comunali debbono essere:

*a*) depositate nella segreteria del comune, per trenta giorni consecutivi, insieme agli allegati perchè chiunque possa prenderne visione;

*b*) affisse nell'albo comunale, per lo stesso periodo;

*c*) trasmesse insieme agli allegati alla giunta regionale, all'organismo comprensoriale, nonchè alla comunità montana, se il piano interessa aree comprese in tutto o in parte nel territorio montano, qualora siano assoggettate a vincoli idrogeologici e boschivi;

*d*) trasmesse insieme con gli allegati alle amministrazioni statali competenti se si tratta di piani per l'edilizia economica e popolare interessanti aree soggette a vincoli artistici o militari a norma della legislazione vigente o che siano in uso alle amministrazioni stesse.

Art. 5.

1. — Le osservazioni od opposizioni che i privati e le amministrazioni dello stato di cui alla lettera *d*) del precedente art. 4 intendono formulare al comune debbono essere presentate per iscritto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.

Art. 6.

1. — Entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale l'organismo comprensoriale esprime il proprio parere in rapporto alle esigenze della pianificazione di livello comprensoriale.

Art. 7.

1. — Qualora il piano attuativo interessi aree comprese in ambiti territoriali definiti di interesse comprensoriale ai sensi del precedente art. 2, il parere dell'organismo comprensoriale è vincolante.

2. — Qualora il piano attuativo interessi aree assoggettate a vincoli idrogeologici e boschivi apposti a norma degli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1933, n. 3267 e degli articoli 23 e 24 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, il parere dello organismo comprensoriale o, nel caso di territori montani, della comunità montana, è vincolante limitatamente agli aspetti riguardanti i vincoli medesimi e deve essere reso previa acquisizione del parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, a sua volta vincolante alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8. Nel caso in cui dette aree interessino parzialmente zone montane, detto parere è reso dall'organismo comprensoriale d'intesa con la comunità montana.

3. — I pareri previsti dal presente articolo si intendono espressi in senso negativo qualora non siano stati trasmessi al comune nel termine di sessanta giorni, di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

1. — Le osservazioni, opposizioni ed i pareri di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, se riferiti ad esigenze di protezione delle bellezze naturali e panoramiche relative ad aree non vincolate a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, debbono essere presentate in copia anche alla giunta regionale.

2. — Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, ove ritenga che il piano attuativo risulti pregiudizievole o insufficiente ai fini della tutela delle bellezze naturali e panoramiche può esercitare i poteri di cui all'art. 8 della legge citata al comma precedente e trasmettere gli atti alla commissione provinciale competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 9 della legge medesima.

3. — L'approvazione del piano attuativo resta sospesa durante i tre mesi di cui al succitato art. 9 quando siano esercitati dalla Regione i poteri di cui al precedente comma; ove entro tale termine intervenga il parere favorevole all'apposizione del vincolo l'approvazione definitiva è soggetta alla procedura speciale di cui al titolo III.

Art. 9.

1. — Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente art. 6, anche in mancanza dei pareri ivi previsti salvo che questi siano vincolanti, il consiglio comunale decide sulle osservazioni e opposizioni e approva il piano motivando eventuali difformità dai pareri stessi.

2. — Quando sono previsti pareri vincolanti il consiglio comunale assume i provvedimenti di cui al precedente comma soltanto dopo aver ottenuto tali pareri in senso favorevole, adeguando ad essi, ove richiesto, il contenuto del piano.

3. — La deliberazione di approvazione del piano che conclude la procedura ordinaria acquista efficacia dopo il controllo effettuato ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 10.

1. — Il parere vincolante di cui al precedente art. 7 ha valore di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e articoli 24 e 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, per i lavori e le trasformazioni previsti dal piano.

2. — Ai fini della formulazione del predetto parere i relativi piani debbono essere corredati, oltre che dalla documentazione richiesta dalle disposizioni vigenti per i singoli tipi di piano, degli elaborati suppletivi da indicarsi con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. — Per lavori e trasformazioni non inclusi in piani attuativi, resta fermo quanto disposto dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, in ordine alla necessità dell'autorizzazione ed alla competenza a rilasciarla.

## Titolo III
### PROCEDURA SPECIALE

Art. 11.

1. — Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 9 primo e secondo comma e 10, nella procedura speciale debbono essere altresì osservate le disposizioni di questo titolo.

Art. 12.

1. — Entro cinque giorni da quello in cui sono divenute esecutive, a seguito del controllo di legittimità, le deliberazioni di approvazione dei piani attuativi indicati nel quarto comma del precedente art. 1 sono trasmesse alla giunta regionale, unitamente ai pareri e alle osservazioni ed opposizioni presentate.

2. — Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della giunta può entro centoventi giorni dal ricevimento chiedere al comune la modifica dello strumento attuativo, ovvero l'integrale rielaborazione del medesimo in relazione:

a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti;

b) alla coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici generali comunali e comunitari, nonchè con quelle degli atti di pianificazione regionale e comprensoriale;

c) alla compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, delle esigenze della viabilità e della fruibilità delle aree ed opere di urbanizzazione.

Art. 13.

1. — Il piano s'intende ad ogni effetto come definitivamente approvato ove la giunta regionale, nel termine di centoventi giorni di cui all'articolo precedente, non ne abbia richiesto la modifica o la rielaborazione, ovvero dopo che il comune, con deliberazione divenuta esecutiva, lo abbia adeguato alle modifiche richieste dalla Regione.

2. — In caso di richiesta di rielaborazione integrale del piano, il piano rielaborato è nuovamente assoggettato alla procedura di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

Art. 14.

1. — Oltre alla documentazione richiesta dalle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art. 36 della legge 15 aprile 1975, n. 51, i piani attuativi di cui al precedente art. 1, quarto comma, lettere a), b) e c), devono essere corredati dalla seguente documentazione:

a) progetti di piani relativi ad aree libere:

planimetria dello stato di fatto aggiornata e dotata delle curve di livello, almeno in scale 1:2000, del territorio circostante, per una estensione che consenta di verificare la congruità dello intervento col contesto;

raffigurazione fotografica a colori che documenti panoramicamente da più punti di vista sia le caratteristiche ambientali e naturali dell'area che i rapporti paesaggistici che intercorrono tra l'area e il territorio circostante;

progetto urbanistico-architettonico relativo a tutte le opere sia pubbliche che private previste nell'area e comprendente i singoli edifici con l'indicazione delle linee di gronda, delle coperture e relative pendenze, le strade, la pubblica illuminazione, la sistemazione, piantumazione e pavimentazione degli spazi scoperti, gli accessi, i parcheggi e relative rampe, con l'indicazione delle caratteristiche architettoniche, strutturali, tipologiche e di destinazione d'uso; tale progetto deve essere corredato da planimetrie, profili e prospetti di insieme e deve essere redatto in scala adeguata comunque almeno ad 1:2000;

b) progetti di piani relativi a parti di territorio comprendenti edifici esistenti:

documentazione di cui al precedente punto a), la quale per quanto riguarda la raffigurazione fotografica, deve essere tale da consentire una valutazione di insieme delle caratteristiche architettoniche;

planimetria con dotazione e destinazione d'uso degli edifici insistenti sull'area oggetto dell'intervento e di quelli in relazione visiva con la stessa, corredata, ove necessario, da una descrizione integrativa concernente le caratteristiche storiche, architettoniche e di uso originario dei singoli edifici.

## Titolo IV
### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI ATTUATIVI

Art. 15.

1. — I piani attuativi di iniziativa pubblica e privata di qualsiasi dimensione promossi in attuazione di piani regolatori generali e di programmi di fabbricazione approvati anteriormente al 1° aprile 1972, eccettuato il caso in cui sia stata adottata una variante generale degli stessi dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonchè i piani di zona per l'edilizia economica e popolare comportanti varianti agli strumenti urbanistici generali che determinino aumento dei pesi insediativi e/o riduzione degli spazi pubblici o di uso pubblico, sono soggetti alle procedure di cui ai commi seguenti.

2. — Per l'adozione, la pubblicità e l'approvazione di tali piani si applicano i precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 9 primo e secondo comma e 12, primo comma; i piani sono approvati definitivamente con deliberazione della giunta regionale, fermi restando gli effetti di cui ai precedenti articoli 10 e 14.

3. — Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può richiedere la rielaborazione del piano attuativo in relazione:

a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti;

b) alla coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici generali comunali e comunitari, nonchè con quelle degli atti di pianificazione regionale e comprensoriale;

c) alla compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, delle esigenze della viabilità e della fruibilità delle aree di urbanizzazione.

4. — Nel caso in cui sia stata richiesta la rielaborazione del piano attuativo, alla nuova deliberazione del comune si applica il procedimento di cui al secondo comma di questo articolo.

Art. 16.

1. — Per i piani di lottizzazione l'approvazione definitiva ai sensi della presente legge sostituisce il nulla-osta previsto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

2. — La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo, ovvero la deliberazione della giunta regionale nel caso di cui al precedente art. 15, se relative a piani di iniziativa pubblica sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione anzichè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 17.

1. — Qualora non siano stati eletti i consigli direttivi di organismi comprensoriali nelle cui circoscrizioni siano incluse una o più comunità montana, i pareri di cui al precedente art. 6 sono espressi fino al 30 giugno 1979, per il territorio di rispettiva competenza, dalle comunità medesime; a tal fine i comuni trasmettono la documentazione di cui alla lettera c) del precedente art. 4 alla comunità montana competente.

Art. 18.

1. — Nei comuni tenuti alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui al titolo I della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, o che comunque li abbiano formati, successivamente alla approvazione dei programmi pluriennali medesimi non è ammessa l'approvazione dei piani di lottizzazione fuori delle aree contemplate dai programmi pluriennali; è ammessa invece l'approvazione di piani attuativi di iniziativa pubblica indipendentemente dalle previsioni dei programmi stessi.

2. — Il programma pluriennale di attuazione può prevedere, che, per ciascun comparto destinato ad essere edificato mediante piano di lottizzazione, sia realizzata, nel periodo di validità del programma medesimo, solo una parte della volumetria massima ammessa in base allo strumento urbanistico generale vigente.

3. — Il piano di lottizzazione individua, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 13, sesto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1978, n. 44, le aree sulle quali va realizzata la volumetria prevista dal programma pluriennale.

4. — La lettera *a*) dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, come sostituita dall'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, è così sostituito:

« *a*) estratto del programma pluriennale di attuazione per la parte interessata dal piano di lottizzazione ».

5. — La lettera *b*) dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

« *b*) relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti altresì la compatibilità del medesimo con le previsioni del programma pluriennale di attuazione ».

6. — Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione l'approvazione di piani di lottizzazione è ammessa solo se si riferiscono ad aree interamente comprese all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 19.

1. — Le deliberazioni comunali di adozione e di approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata devono essere accompagnate da una scheda di controllo, compilata secondo un modello stabilito con delibera della giunta regionale dalla quale risultino gli elementi per il riscontro della conformità dei piani medesimi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e, ove previsto, dei programmi pluriennali di attuazione vigenti, ai vincoli eventualmente gravanti sulle aree interessate nonchè alla legislazione vigente in materia di cessione di aree e assunzione di oneri.

Art. 20.

1. — Le disposizioni procedurali della presente legge non si applicano ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani attuativi già iniziati alla data della sua entrata in vigore; in caso di revoca di precedenti deliberazioni i nuovi provvedimenti sono regolati dalle disposizioni procedurali della presente legge.

2. — Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inapplicabili nella regione Lombardia tutte le disposizioni procedurali gia vigenti nella materia disciplinata dalla legge medesima e con essa incompatibili.

*Titolo V*

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE

Art. 21.

1. — I comuni possono approvare piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, che comportino varianti ai vigenti programmi di fabbricazione, anche in deroga alle limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

2. — I comuni possono altresì apportare in deroga alle limitazioni citate nel precedente comma, modifiche ai programmi di fabbricazione vigenti al fine di consentire ampliamenti di impianti ed edifici industriali ed artigiani esistenti, nonchè ampliamenti e nuovi insediamenti di impianti e strutture tecniche relativi all'attività agricola e zootecnica.

Art. 22.

1. — Le ordinanze di demolizione di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono emanate dal sindaco senza parere preventivo della Regione.

2. — Non sono soggette ad approvazione regionale le variazioni a regolamenti edilizi in vigore che riguardino esclusivamente:

*a*) modifiche alla composizione della commissione edilizia comunale;

*b*) riduzione delle altezze interne dei locali di abitazione in conformità al decreto ministeriale dei lavori pubblici 5 luglio 1975, fermo restando che ai fini dei computi relativi alla densità edilizia e alla volumetria ammessa dallo strumento urbanistico generale vigente si tiene conto di un'altezza virtuale pari a quella prevista nello strumento medesimo;

*c*) adeguamenti o modifiche imposti da leggi statali o regionali.

3. — La formazione dei piani di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contemplanti insediamenti di qualsiasi dimensione, non è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione.

4. — I comuni che abbiano adottato un piano regolatore generale o una variante generale dello stesso, possono esercitare i poteri di deroga, nei casi previsti dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e con l'osservanza dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1955, n. 1357, anche in assenza di espressa previsione del loro vigente regolamento edilizio, ovvero delle norme attuative di piano regolatore generale, semprechè si tratti di interventi conformi alla previsione degli strumenti urbanistici generali adottati.

Art. 23.

1. — Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può disporre in ogni tempo ispezioni per verificare la conformità dell'attività edilizia alle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. — In caso di riscontrate irregolarità, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, invita il comune interessato ad adottare i provvedimenti cautelari e sanzionatori di propria competenza e promuove l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale previsti dalla legge.

Art. 24.

1. — E' abrogato l'art. 35 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 25.

1. — Fino a quando non si osserveranno, a seguito della entrata in vigore del piano territoriale comprensoriale, le disposizioni di cui all'art. 50 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti è disposta dalla giunta regionale sentito il parere obbligatorio dell'organismo comprensoriale competente per territorio.

2. — A tale fine le documentazioni degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti debbono essere trasmesse dai comuni agli organismi comprensoriali, contestualmente alla loro trasmissione alla Regione.

3. — Il parere di cui al primo comma è espresso dal consiglio direttivo dell'organismo comprensoriale ed è comunicato alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento delle suddette documentazioni.

Art. 26.

1. — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 novembre 1978

GOLFARI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 ottobre 1978, prot. n. 21302/11697.*

**(10174)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790200)